

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 47

Adunanza 15 novembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ORBASSANO - VARIANTE PARZIALE N. 21 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1087 – 40310/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Orbassano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-20045 del 16/11/1992, modificato con la Variante strutturale, approvata con deliberazione G.R. n. 14-25592 del 08/10/1998 e con la Variante strutturale n. 12 (L.R. 01/2007) approvata con D.C.C. n. 68 del 17/12/2010 e pubblica sul BUR n. 1 del 05/01/2011;
- ≡ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 08 del 15/02/2000, n. 42/43 del 10/05/2001, n. 82 del 20/11/2001, n. 93 del 25/11/2002, n. 59 del 25/07/2004, n. 46 del 26/07/2005, n. 04 del 04/02/2006, n. 10 del 14/02/2006, n. 52 del 20/07/2007, n. 51 del 20/07/2007, n. 10 del 27/02/2008, n. 04 del 30/01/09, n. 14 del 20/02/2009, n. 29 del 20/03/2009, n. 58 del 10/07/2009 e n. 29 del 28/05/2010 sedici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 47 del 27/09/2011, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 21, al PRGC, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 12/10/2011 (pervenuto in data 17/10/2011), per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal sopraccitato settimo comma (*Prat. n. 136/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 15.675 abitanti nel 1971, 18.082 abitanti nel 1981, 20.650 abitanti nel 1991 e 21.556 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in costante incremento;
- ⇒ superficie territoriale di 2.221 ettari, così ripartiti: 2.141 di pianura (pari a circa il 96 % del territorio comunale) e 80 di collina (pari a circa il 4 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.189 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 99 % del territorio comunale) e 32 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 14 ettari rientrano nella *Classe I*[^] (pari a circa il 0.6% della superficie comunale) e 1525 ettari rientrano nella *Classe II*[^] (pari a circa il 69% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 140 ettari da "Aree boscate" (pari a circa il 6.3% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 13 dell'AMT sud-Ovest, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua due ambiti produttivi di I livello ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come centro "medio", quale polo dell'armatura urbana che dispone di una diversificata offerta di Servizi interurbani a maggior raggio di influenza;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Sangone* (insieme ad altri 7 Comuni, a 1 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piossasco ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di competenza regionale nel tratto confine provincia - Pinerolo e di competenza provinciale nel tratto Pinerolo - Avigliana) e dalle Strade Provinciali n. 6 - 143 - 142 - 174 - 183;
 - è interessato dal progetto, di connessione internazionale del nostro territorio con il *Corridoio 5 Lisbona-Kiev* (*centro di smistamento ferroviario* di Orbassano);
 - il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale è costituito da 5 linee, di cui la FM5 interessa Orbassano - Stura (per soddisfare le esigenze di trasporto del bacino di Orbassano/Rivalta di Torino e dell'ospedale San Luigi e in previsione del possibile sviluppo di importanti attrattori di traffico, come la eventuale nuova collocazione urbanistica del Distretto per la ricerca scientifica e farmaceutica);
 - è interessato dal collegamento della S.P. 174 con la S.P. n. 143 con una nuova sede stradale e dall'anello metropolitano passando dai Comuni di Rivalta di Torino e Candiolo;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 2 con i Comuni di Villarbasse, Bruino, Piossasco, Rivalta, Beinasco, Nichelino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;

- è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Garosso di Rivoli;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Torrente Sangone, che interessano una superficie di circa 105 ettari del territorio comunale;

⇒ tutela ambientale:

- circa 445 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal PTO del Poramo Sangone;
- il territorio comunale è interessato, su una superficie di 268 ettari, dal Biotopo di interesse Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" - BC 10004 "Stupinigi";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 47 del 27/09/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare di Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- area 8.15.5: l'edificio posto all'interno dell'area in questione è stato erroneamente classificato come edificio accessorio anziché edificio principale di tipo D;
- area 1.5.10: per completare la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra via Gerbido e via Volturmo viene eliminato il vincolo SUE 1.5.10 e 1.5.1, assoggettando entrambi gli interventi a Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., specificando che l'intervento potrà essere realizzato anche da un solo avente diritto per la parte di competenza;
- area 4.19.5: per consentire l'accesso all'area in questione da via Trieste viene proposto di accorpate nella categoria D (i.f. 1 mc/mq) parte dell'area 4.19.5 in categoria A (i.f. 1.5 mc/mq) con una riduzione della capacità insediativa di 3 abitanti;
- area 6.6.1: essendo scaduto il P.E.C.L.I. dell'area in questione, ma non attuato completamente, si propone di differenziare le aree attuate da quelle da attuare;
- area 12.2.1: valutata la presenza della destinazione prevalentemente residenziale lungo il viale Giovanni XXIII (lato Comune di Beinasco) viene proposto per una porzione dell'area, contraddistinta con il nuovo codice 12.1.3, di affiancare alla destinazione produttiva anche l'attività commerciali e terziarie in conformità ai criteri commerciali;
- area 10.1.5: viene proposto per una frazione dell'area in oggetto, contraddistinta con il codice 10.1.12, il cambio di classificazione da categoria G a G1, modificando la destinazione da produttivo e terziario a solo terziario;
- area 8.13.1: riclassificazione di una porzione dell'area, contraddistinta con il codice 8.13.11, da "immobili per strutture tecnologiche" ad uso terziario, aumentando le aree con destinazione per attività economiche di 3.270 mq;
- area AP: non essendoci nel P.R.G.C. l'area di atterraggio per l'attività di recupero delle auto, in quanto stralciata dall'Amministrazione, viene proposto di riconoscere l'ambito in questione, attualmente identificato con destinazione impropria, aumentando la superficie delle attività economiche di 7.833 mq e identificando l'area con il codice 14.4.9;
- area AP – Tetti Valfrè: in un terreno attualmente incolto e su proposta di un privato, verrebbe perimetrato un ambito codice 17.1.6 da destinarsi a spazio verde dove organizzare incontri ed eventi sul tema del design;
- area AP – Tetti Valfrè: la presenza da alcuni decenni di un'attività commerciale in frazione Tetti Valfrè che necessita di aumentare le superfici di vendita, verrebbe autorizzata nell'adiacente area in cui è già presente un fabbricato, assegnando il codice 17.2.6 con cambiando di destinazione urbanistica e aumentando la superficie per le attività economiche di 1.132 mq;
- area AP: in un contesto costituito da piccole attività inframmezzate da orti urbani villette

uni e bifamiliari, localizzato tra la circonvallazione esterna delle Città di Orbassano e un'area produttiva del Comune di Rivalta di Torino, viene consentito l'insediamento di un impianto sportivo ristrutturando un edificio esistente e assegnando all'area il codice 14.4.10;

- area 13.1.1.1: considerato l'eccedenza di dotazioni a Servizi art. 21 della L.U.R. viene proposta la trasformazione dell'area in questione come produttiva per la rilocalizzazione di attività in atto, con un incremento di 9.900 mq della superficie per attività economiche;
- area 2.12.8: in seguito alla realizzazione di autorimesse pertinenziali interrato viene proposto la regolarizzazione dell'uso della parte superficiale che dovrà essere sistemata a verde privato con riduzione di 1.300 mq delle aree a Servizi;
- area 8.18.1 - 8.18.1.1: dopo la sentenza del TAR n. 1752/2010 relativa alla deliberazione C.C. n. 13 del 27/02/2008 con la quale l'Amministrazione Comunale aveva rigettato il progetto di P.d.R., viene avanzata una nuova proposta di SUE con modifiche della sagoma del P.d.R., della destinazione di alcuni edifici e del numero dei piani di un fabbricato;
- art. 22 delle NdA: si propone nelle aree a cat. A (consolidate recente ad uso prevalentemente residenziale) di consentire anche le nuove costruzioni;
- art. 25 delle NdA: all'attività istituzionale SOMS "San Giuseppe" era stato consentito con la Variante strutturale n. 12 l'ampliamento del fabbricato in elevazione per una volumetria massima di 400 mc, con la Variante in oggetto si propone di consentire l'ampliamento del fabbricato lato cortile;
- art. 32 delle NdA: l'Amministrazione comunale intende consentire nell'area categoria D codice 11.4.9 l'insediamento di magazzini per i quali è necessaria un'altezza maggiore di quella prevista dal Piano;
- area 4.12.4: correzione di un errore materiale determinato dalla mancata classificazione dell'area che con la Variante in oggetto viene ricompresa nella categoria A;
- art. 14 delle NdA: per consentire una maggiore esecutività ai SUE viene introdotta una Norma nel Piano per consentire lievi modifiche al perimetro;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 01/12/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 28/10/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 21 al P.R.G.C. del Comune di Orbassano, adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 27/09/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Orbassano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta